



**Ministero**  
**per i Beni e le Attività Culturali**  
DIREZIONE GENERALE  
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO,  
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE  
SERVIZIO II

Roma, **1 GIU. 2007**

Al Direttori degli Uffici e Istituti  
centrali e periferici -  
LORO SEDI

Prot. n° **18937** Allegati n.  
Class.

Rif. f. n.  
del

**OGGETTO:** Tirocini formativi in favore dei soggetti portatori di handicap -

Come è noto la L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone *handicappate*) ha tra le sue principali finalità quella di favorire l'integrazione lavorativa dei portatori di handicap attraverso l'avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, sulla base di criteri e procedure che sono stati successivamente fissati con l'art. 18 della L. 24 Giugno 1997, n. 196 e dal regolamento attuativo della stessa emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

E' opportuno rammentare che, dall'entrata in vigore della suddetta L. 104/92, questa Amministrazione ha sempre dimostrato attenzione nei confronti dei problemi dei portatori di *handicap*, garantendo ad essi la possibilità di frequentare tirocini cosiddetti "*terapeutici*" i quali, pur non essendo retribuiti e non essendo finalizzati in alcun modo ad un futuro inquadramento nei ruoli, costituiscono comunque un valido apporto per una loro futura integrazione lavorativa.

L'orientamento di questo Ministero è quindi quello di continuare sulla strada fin qui percorsa, cercando, quanto più è possibile, di garantire ai soggetti portatori di *handicap* la partecipazione ai tirocini presso le strutture di questa Amministrazione.

Al fine di consentire una più ampia partecipazione ai suddetti tirocini dei soggetti interessati, con modalità semplici e di nessun ostacolo alla loro accessibilità, si invitano pertanto le SS.LL. ad attenersi, per i nuovi tirocini che saranno attivati, alle modalità previste dalla normativa vigente in materia che di seguito si rammentano.

*R*

## **1. Beneficiari (art. 18 L. 196/1997)**

Destinatari della norma sono i soggetti riconosciuti portatori di *handicap* ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## **2. Soggetti promotori (art. 18 - 1° comma - lett.a) L. 196/1997)**

I tirocini sono promossi dalle seguenti Istituzioni:

- a) Agenzie regionali per l'Impiego, Sezioni Circostrizionali per l'Impiego, Direzione Provinciali del Lavoro e Direzioni Regionali del Lavoro;
- b) Università degli studi di istruzioni universitarie statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) Provveditorati agli Studi;
- d) Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore;
- e) Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente;
- f) Comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali;
- g) Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- h) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate;

## **3 . Convenzione e progetto formativo (citato D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - art. 5)**

Lo svolgimento del tirocinio consegue alla stipula di una apposita convenzione tra la struttura dell'Amministrazione ("soggetto ospitante") ed il soggetto promotore di cui al punto 2.

I contenuti della convenzione e del progetto formativo sono desumibili dai modelli allegati alla presente circolare. (cfr. all. 1 e 2).

## **4. Rilascio dell'autorizzazione all' attivazione del tirocinio**

Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione del tirocinio, che dovrà avvenire dopo la presentazione del progetto formativo e della convenzione, continua ad essere di competenza della Direzione Generale di settore.

## **5. Durata dei tirocini (D.M. Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142 - art. 7)**

- 6 mesi;
- 12 mesi;
- 18 mesi;
- 24 mesi.

Eventuali rinnovi dei tirocini sono ammessi entro i limiti di durata.

*R*

## **6. Tempi di svolgimento dei tirocini**

L'impegno giornaliero sarà concordato tra l'Amministrazione e il tirocinante

Sulla base delle esperienze pregresse, si suggerisce un limite giornaliero pari a 4 ore (dal lunedì al venerdì).

## **7. Limite massimo dei tirocinanti (citato D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - art. 1)**

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'Istituto nei limiti massimi di seguito indicati :

- Una unità presso strutture dell'Amministrazione con personale in servizio fino a 5 dipendenti;
- Due unità se il numero dei dipendenti è compreso tra i 6 ad i 19;
- 10% del numero dei dipendenti se tale numero è superiore alle 20 unità.

## **8. Costi (citato D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - art. 1, comma 2°)**

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.

## **9. Garanzie assicurative (citato D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - art. 3)**

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

## **10. Mansioni del tirocinante**

Sulla scorta di ciò che avviene per le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette (Disabili, Orfani e Vedove e loro equiparati e Profughi) le quali, in base alle disposizioni contenute nella legge 28.2.1987, n. 56, vengono disposte nei profili professionali della ex III<sup>A</sup> e IV<sup>A</sup> qualifica funzionale, si segnala la necessità che anche per i tirocini di cui trattasi si individuino profili professionali dell'area A (posizione economica A1) e profili professionali dell'area B (posizione economica B1).

Ovviamente, trattandosi di disabili si sconsiglia di attivare tirocini per profili professionali che richiedono notevole impegno sia fisico che mentale quali ad esempio l'addetto ai servizi di vigilanza e il conducente di automezzi.

## **11. Obblighi dei soggetti ospitanti (citato D.M. Ministero del Lavoro 25 marzo 1998)**

I soggetti ospitanti sono tenuti a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione dell'Amministrazione nonché la visualizzazione dei processi e delle fasi di lavoro e a designare il *tutor* incaricato di seguire il

tirocinante, previsto dall'art. 4 del citato DM 25 marzo 1998; tale figura deve essere formalmente individuata dal Direttore dell'Istituto, tra funzionari che vi prestano servizio.

Alla conclusione di ciascun tirocinio, il soggetto ospitante rilascia all'interessato (trasmettendola anche al soggetto promotore) una relazione circa i contenuti e l'esito del tirocinio, anche in termini di miglioramento professionale conseguito dal tirocinante.

Eventuali rinnovi del tirocinio (cfr. punto 5) potranno essere disposti solo nel caso in cui il precedente tirocinio abbia avuto esito positivo.

#### **12. Obblighi del tirocinante (Circolare Ministero del Lavoro n. 92 del 15 luglio 1998)**

Il tirocinante è un ospite e come tale deve adeguarsi alle regole dell'azienda che lo accoglie.

Il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal tirocinio. Deve seguire le indicazioni dei *tutor* e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altro.

Il tirocinante deve inoltre rispettare i regolamenti dell'Amministrazione e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto infine a mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze sui processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **13. Obblighi del soggetto promotore (citato D.M. Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142- art. 5)**

Il soggetto promotore è tenuto a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla Direzione Provinciale per l'Impiego dell'Amministrazione Provinciale e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro del Ministero del Lavoro competenti per territorio.

Anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un *tutor* del tirocinante, che potrà verificare l'andamento del tirocinio formativo: a tal fine, le strutture dell'Amministrazione ne dovranno garantire l'accesso alle sedi.

#### **14. Valore dei tirocini (citato art. 18 - lettera f) - L. 196/1997)**

La partecipazione, con esito positivo, a tirocini formativi della durata di almeno 6 mesi effettuati presso le strutture del Ministero per i Beni e le Attività Culturali costituisce un titolo di precedenza nell'ordine di graduatoria nei concorsi per portatori di handicap che saranno banditi da questa Amministrazione.

L'art. 18 - lettera f) - della legge 196/1997 prevede la *"attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro"*.

#### 15. Riferimenti normativi

- L. 24 giugno 1997, n. 196 - art. 18
- D.M. del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142
- Circolare Ministero del Lavoro n. 92 del 15 luglio 1998

Si confida pertanto che le richieste che perverranno ai vari Istituti per l'attivazione dei tirocini formativi in favore dei portatori di *handicap* possano trovare accoglimento, onde consentire ad essi di acquisire una buona conoscenza nel campo lavorativo che possa garantire per il futuro un più facile inserimento nel mondo del lavoro.

Ciascun Istituto presso cui si attuino tirocini formativi vorrà trasmettere copia della convenzione e della relazione finale alla propria Direzione Generale, che a sua volta terrà informata la scrivente, anche al fine di relazionare periodicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri circa lo stato delle politiche a favore dell'*handicap*.

Nel ringraziare per la collaborazione, si ribadisce la estrema rilevanza a fini sociali della problematica trattata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Alfredo GIACOMAZZI)



SD/  
R

**FAC – SIMILE DI CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE**

TRA

Il/la \_\_\_\_\_  
con sede \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
(d'ora in poi denominato "soggetto promotore") rappresentato da \_\_\_\_\_

e

Il/la \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
(d'ora in poi denominato "soggetto ospitante").

**Premesso**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a, della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione a beneficio di soggetti portatori di handicap.

Si conviene quanto segue:

**art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il/la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. \_\_\_\_\_  
soggetto/i in tirocinio di formazione su proposta  
di \_\_\_\_\_,  
ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/1997.

## art. 2

Le modalità di svolgimento del tirocinio formativo sono indicate nel progetto formativo allegato alla presente convenzione.

## art. 3

1. Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito..
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor dell'Amministrazione, indicato dal soggetto ospitante.

## art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## art. 5

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alla Direzione Provinciale per l'impiego e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti per territorio copia della convenzione e del progetto formativo.

Luogo, \_\_\_(d a t a)\_\_\_\_\_

per il soggetto promotore

per il soggetto ospitante

-----

-----

**FAC – SIMILE DI PROGETTO FORMATIVO**  
(Riferimento convenzione n. \_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_)

**Tirocinante**

- cognome e nome \_\_\_\_\_
- nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_
- codice fiscale \_\_\_\_\_

**Amministrazione ospitante**

- denominazione \_\_\_\_\_
- sede \_\_\_\_\_
- sede del tirocinio \_\_\_\_\_
- periodo di tirocinio: dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_
- tutor \_\_\_\_\_  
(indicato dal soggetto promotore)
- tutor dell'Amministrazione \_\_\_\_\_
- polizze assicurative: responsabilità civile \_\_\_\_\_  
assicurazione Inail \_\_\_\_\_

**Obiettivi e modalità del tirocinio:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Obblighi del tirocinante:**

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenze di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti dell'Amministrazione e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Per presa visione ed accettazione del tirocinante \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_